

**ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"**

COM (76)25

Vol. 1976/0012

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 25 def.

Bruxelles, 30 gennaio 1976

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie
costituite nell'ambito della politica agraria comune e in seguito
incamerate

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Nell'ambito della politica agraria comune, numerosi regolamenti comunitari prevedono la costituzione di cauzioni.

Per citare alcuni esempi, viene richiesto il deposito di cauzioni per il rilascio dei titoli di esportazione o d'importazione con o senza fissazione anticipata, per la partecipazione alle gare, per il pagamento di anticipi a valere su sovvenzioni nel caso in cui il fatto generatore del diritto non si sia ancora verificato, per la stipula dei contratti di ammasso privato, in caso di fissazione anticipata di aiuti, in occasione delle vendite di merci provenienti dalle scorte d'intervento da utilizzare a scopi determinati, per le operazioni di denaturazione ecc.

In linea di massima, i regolamenti che prevedono una cauzione si limitano a stabilire le modalità per la costituzione e le condizioni per lo svincolo della cauzione stessa nonché il suo ammontare, ma non indicano a chi devono essere attribuite le cauzioni incamerate. In mancanza di disposizioni specifiche al riguardo, gli Stati membri le hanno sinora contabilizzate, sia in via definitiva che in via provvisoria, nel bilancio nazionale.

L'esperienza dimostra tuttavia che l'acquisizione delle cauzioni da parte degli Stati membri non è una soluzione soddisfacente. La cauzione viene infatti incamerata a seguito del mancato rispetto, da parte dell'operatore, degli impegni assunti. Tali impegni rappresentano il corollario dei vantaggi finanziari di cui l'operatore ha beneficiato, vantaggi concessi mediante l'intervento di fondi del FEAOG. Esiste pertanto un danno a carico del FEAOG stesso, danno al quale è opportuno porre rimedio assegnando al Fondo le cauzioni destinate a garantire il rispetto degli impegni presi dall'operatore. Viene così rispettato il principio secondo il quale la cauzione spetta alla parte che sopporta i rischi di un'operazione, soprattutto a livello del danno che può derivarne nel caso in cui non sussistano tutte le condizioni richieste per la concessione di un vantaggio determinato. Conseguentemente, le cauzioni incamerate vengono assegnate, in via

di massima, al FEAOG e dedotte dalle spese sostenute per la restituzioni quando l'operazione prevista od effettuata rappresenta uno scambio con paesi terzi, o dedotte dalle spese sostenute per gli interventi in tutti gli altri casi.

E' tuttavia opportuno escludere dalla sfera di applicazione di tali disposizioni due tipi di cauzione e cioè quelle costituite per il rilascio di titoli di esportazione o d'importazione senza fissazione anticipata della restituzione, del prelievo o dell'importo compensativo, e quelle costituite nell'ambito di una gara al solo scopo di garantire la serietà delle offerte. In questi due casi, infatti, il danno eventualmente subito dal FEAOG non appare così grave da giustificare l'assegnazione al Fondo delle cauzioni incamerate, benché non si possa negare che anche in questi casi il FEAOG rischia di essere danneggiato dagli effetti indiretti del mancato rispetto degli impegni presi dall'operatore. Tali effetti indiretti possono manifestarsi, in particolare, a livello di gestione dei mercati o di oneri inerenti all'ammasso di prodotti d'intervento.

Dato, inoltre, che l'aiuto alimentare viene finanziato su uno speciale capitolo del bilancio comunitario, è opportuno che le cauzioni incamerate nell'ambito di operazioni di tale tipo vengano dedotte dalle spese attinenti alle operazioni stesse.

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie
costituite nell'ambito della politica agraria comune^e in seguito
incamerate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che vari regolamenti comunitari prevedono la costituzione di cauzioni
su operazioni inerenti a prodotti agricoli; che occorre stabilire a chi debbano
essere assegnate dette cauzioni nel caso in cui siano incamerate;

considerando che, nella maggioranza dei casi in cui le cauzioni sono incamerate,
il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) subisce un danno
finanziario sia per aver finanziato un'operazione per la quale l'operatore non ha
adempiuto i propri obblighi, sia perché il mancato adempimento degli obblighi da parte
dell'operatore stesso comporta ulteriori spese supplementari a carico del FEAOG
a causa del sistema di funzionamento dei mercati agricoli; che è pertanto opportuno
risarcire tale danno deducendo le cauzioni incamerate dalle spese del FEAOG;

considerando che è tuttavia opportuno prevedere che le cauzioni non destinate
a coprire un sostanziale rischio di perdite finanziarie a carico del FEAOG siano
incamerate dagli Stati membri;

considerando opportuno che le cauzioni incamerate nell'ambito di operazioni di
aiuto alimentare siano dedotte dalle spese del capitolo "spese per^{gli} aiuti alimentari"
del bilancio;

considerando che è inoltre opportuno che le cauzioni incamerate nell'ambito di deter-
minate operazioni siano dedotte dalle spese corrispondenti al tipo di operazione in
causa;

.../...

considerando che norme equivalenti sono attualmente in vigore in un determinato settore e che il presente regolamento le rende inoperanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle cauzioni, alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell'ambito della politica agricola comune, in appresso denominate "cauzioni", e alle frazioni di esse.
2. Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cauzioni costituite :
 - a) per il rilascio di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, del prelievo o dell'importo compensativo adesione,
 - b) nell'ambito di gare, esclusivamente per garantire la serietà delle offerte.

Articolo 2

1. Le cauzioni di cui all'articolo 1, una volta incamerate, vengono dedotte dalle spese del FEAOG.
2. Tuttavia, le cauzioni incamerate nell'ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle spese previste nell'apposita voce del capitolo "spese per gli aiuti alimentari" del bilancio.

Articolo 3

1. Le cauzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono dedotte :
 - a) dalle spese per restituzioni di cui all'apposita voce di bilancio, se l'operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con paesi terzi,
 - b) dalle spese per interventi di cui all'apposita voce di bilancio, negli altri casi.
2. Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante dei conti, le cauzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, vengono registrate a credito di tali conti.

Articolo 4

L'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), è abrogato.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 729/70.(2)

Articolo 6

Il presente regolamento si applica alle cauzioni incamerate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

(1) G.U. n. L 249 del 17.11.1970, pag. 4

(2) G.U. n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13

